

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO. L.S. DARWIN, RIVOLI. LAVORI
COMPLEMENTARI**

C.I.G.: 6509426444

CUP. J29D15000550003

Importo netto: € 92.479,62=

Impresa affidataria: SICET S.r.l. con sede in Ivrea (TO) Via Aosta 71.

P R E M E S S O

- Che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 760-22206/2014 del 18/11/2014 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria vari –primo stralcio- finalizzati alla messa in sicurezza dei controsoffitti ed al rifacimento degli impianti elettrici da eseguirsi presso il L.S. “C.Darwin” con sede in Rivoli in Viale Papa Giovanni XXIII n. 25, per un importo complessivo di euro 606.048,03=
- che con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n. 11-7100/2015 del 17/03/2015 a seguito di esperimento di procedura negoziata, i lavori sono stato aggiudicati alla società SICET s.r.l. con sede legale in Ivrea (TO) Via Aosta 71;
- che in data 07/05/2015 è stato sottoscritto regolare contratto d'appalto repertoriato al n. 41 e registrato a Torino al n. 9345 del 19/05/2015 per un importo netto di Euro 376.546,08=;
- che con decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n.501-31583 del 27/11/2015 per le motivazioni tutte in esso indicate cui si rinvia, si sono rese necessarie delle opere di completamento dei lavori sopra citati (ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) e per

far fronte a tali opere è stato predisposto ed approvato un progetto definitivo-esecutivo dei lavori complementari - per un importo complessivo pari ad Euro 117.617,63= di cui euro 114.624,52= a base di gara (comprensivo della somma di euro 3.900,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

- che con il sopra citato decreto si è dato atto che il R.U.P. ha provveduto alle verifiche di competenza, ivi comprese quelle attinenti alla validazione del progetto, ai sensi degli art. 112 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e 55 del DPR 207/2010 - come da verbale del 30/10/2015 (protocollato il 04/11/2015 al n 156909) depositato agli atti;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n. 143-42372 del 28/12/2015 - rilevato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 57 comma 5 lett. a1) e a2) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. - tali lavori complementari sono stati affidati nuovamente alla SICET s.r.l. con sede legale in Ivrea (TO) Via Aosta 71;

- che - confermando il ribasso del 20% (già offerto in occasione dell'aggiudicazione dell'appalto principale) sull'importo a base di gara di euro 114.624,52 = (comprensivi della somma pari ad euro 3.900,00= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) - l'importo netto di contratto è pari ad euro 92.479,62= oltre IVA di legge;

- che ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 Arch. Claudio Schiari;

- che con nota del 15/01/2016 prot.n. 4508 è stato individuato il Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nella persona

dell'Arch. Massimo Tiozzo;

- che sia il Direttore dei Lavori che il Responsabile Unico del procedimento hanno rilasciato apposite dichiarazioni sostitutive (depositate agli atti) ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i., dell' art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 20 D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. in materia di anticorruzione;

- che con nota prot.19584 del 16/02/2016 (all.A) - il Responsabile Unico del procedimento ha dichiarato che la qualificazione per il suddetto appalto è stata conseguita dalla “sola impresa Sictet s.r.l. in possesso di idonea qualificazione nella categoria d’opera prevalente OG1, categoria d’opera in cui sono classificati i suddetti lavori.....” ;

- che per la stipulazione del contratto sono state espletate le verifiche in merito ai requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e i certificati sono in corso di validità;

- che il DURC on-line è stato rilasciato in data 29/02/2016 dallo sportello unico dell'INAIL prot.n. 2673826 è regolare ed è depositato agli atti;

- che l'impresa citata ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 40072891000472 emessa in data 18/01/2016, dalla TUA Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Ivrea cod. 728) per euro 9.247,96= (cauzione ridotta del 50% in quanto trattasi di impresa in possesso di certificato UNI EN ISO 9001-2008);

- che e' stato regolarmente redatto e sottoscritto il verbale di cui all'art.106, comma 3°, del D.P.R. 2010 n. 207 e s.m.i.;

- che l'impresa con nota prot. 23283 del 23/02/2016 ha effettuato la comunicazione circa la propria composizione societaria prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/5/1991 n. 18 7 aggiornata al 22/02/2016;

- che l'impresa, come sopra rappresentata, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 187 sopra citato, qualora intervengano variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto già comunicato;
- che si è proceduto in data 17/03/2016 ad effettuare la pubblicità prevista dagli art. 65 e 122 del DLgs.163/06 e s.m.i.;
- che i lavori in argomento sono stati finanziati mediante devoluzioni di mutui vari con applicazione della spesa come indicato nella Determinazione del dirigente del servizio Edilizia scolastica 1 n.143-42372 del 28/12/2015;
- che con nota in data 15/01/2016 prot. n. 4508 il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 ha comunicato che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 29/12/2015 (all. B).

QUANTO SOPRA PREMESSO T R A

La Città Metropolitana di Torino rappresentata dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 Arch. Claudio SCHIARI nato a Susa (TO) il 28/04/1960 in qualità di legale rappresentante ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14/04/2015, domiciliato in C.so Inghilterra 7 – Torino;

E

Il Sig. Gianluca ACTIS PERINO, in qualità di legale rappresentante dell'impresa S.I.C.E.T. S.R.L., nato a Ivrea (TO) il 23/02/1975, domiciliato per la carica presso la sede dell'impresa in Ivrea (TO) Via Aosta 71.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

La Città Metropolitana di Torino, come sopra rappresentata, conferma l'avvenuto affidamento e pertanto formalmente affida alla SICET S.r.l. con sede in Ivrea (TO) Via Aosta 71, i lavori complementari relativi agli interventi di adeguamento normativo da eseguirsi presso il Liceo Scientifico "Darwin" della cui consegna preventiva si prende atto ad ogni effetto giuridico e contrattuale.

Art. 3

Le lavorazioni complementari sono regolate specificamente dal progetto definitivo-esecutivo, approvato con decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n.501-31583 de 27/11/2015 e specificatamente dai seguenti elaborati: Relazione tecnica Illustrativa, Schema di contratto (le cui clausole devono intendersi qui integralmente richiamate), Quadro economico, un elaborato grafico.

Tali lavorazioni –affidate agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale (all. A)- vengono altresì regolate come indicato nel Decreto del Vice Sindaco n. 501-31583 del 27/11/2015, dalle condizioni del Piano di Sicurezza Generale e dal D.U.V.R.I. (approvati con D.G.P. n. 760-22206 del 18/11/2014) allegati e sottoscritti dall'impresa in occasione della stipulazione del contratto pubblico stipulato in data 07/05/2015 n. 41 di Repertorio.

Il presente atto è regolato infine dalle condizioni del Piano Operativo della Sicurezza, depositato agli atti della Città Metropolitana di Torino.

Art. 4

Per le opere di cui al presente atto l'Appaltatore ha confermato il ribasso del 20,00% sull'importo a base di gara di euro 114.624,52 = (comprensivi della somma pari ad euro 3.900,00= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso), per cui l'importo netto contrattuale risulta essere di euro 92.479,62=.

Art. 5

L'Impresa come sopra rappresentata, nell'accettare l'appalto, dichiara espressamente di essersi attenuta, per i lavori già eseguiti e di attenersi, per quelli ancora da eseguire alla esatta osservanza di tutte le prescrizioni dei citati elaborati tecnici elencati all'art. 3 che, in segno di accettazione, vengono sottoscritti e che qui si intendono espressamente richiamati, ad eccezione di quelli già sottoscritti in occasione della stipula del contratto n.41 di repertorio del 07/05/2015 registrato a Torino al n. 9345 del 19/05/2015, che vengono pertanto in questa sede solo richiamati.

Art. 6

L' Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la sede dell'Ufficio Direzione dei Lavori del competente servizio provinciale, in C.so Inghilterra 7 Torino.

Art. 7

Le parti danno atto, che la Città Metropolitana di Torino, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90, potrà recedere dal presente contratto qualora l'appaltatore, in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Resta inteso che nel caso di recesso per le predette motivazioni, non sono applicabili i disposti di cui all'art. 133 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Le parti concordano altresì di fare integralmente rinvio, per analogia, ai disposti di cui all'art. 138 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 1-ter del D.L. 19/06/2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2015, n. 125 il presente contratto, di durata pari a 45 giorni (come indicato nella Relazione tecnica illustrativa), viene perfezionato in regime di "esercizio provvisorio" ai sensi dell'art. 163 comma 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e, pertanto, la Città Metropolitana potrà esercitare il diritto di recesso qualora per vincoli di finanza pubblica la Città Metropolitana non possa iscriverne nei propri stanziamenti di bilancio un importo corrispondente al corrispettivo pattuito. Verificandosi tale condizione, il contratto sarà oggetto di recesso a far tempo dall'avvenuta comunicazione da parte della Città Metropolitana al contraente, senza oneri e/o penalità aggiuntivi a carico della Città Metropolitana. Fino all'esercizio del diritto di recesso il contratto mantiene validità ed esplica i suoi effetti per il contraente tenuto ad adempiere alla prescrizione convenuta e per la Città Metropolitana tenuta a corrispondere il corrispettivo per la quota parte nella misura convenuta, corrispondente al lavoro espletato. Con la sottoscrizione del presente contratto, peraltro, la parte rinuncia espressamente a far valere, in tutte le sedi giudiziali o stragiudiziali, azioni o pretese aventi causa nella stessa.

Art. 8

Per il presente contratto non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art.1664 del codice civile .

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 133, commi 3, 3bis, 4, 5, 6 e 6 bis del D.lgs 163/2006 e s.m.i..

I pagamenti, saranno effettuati mediante mandati emessi sulla Tesoreria civica della Città Metropolitana di Torino - Unicredit S.p.a. Sportello 08162, via Bellezia 2 - Torino.

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città Metropolitana di Torino, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17/12/2010 n. 217, per l'applicabilità della quale l'appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.

Le parti danno altresì atto che il contratto verrà risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa.

Si richiamano l'applicabilità delle norme di cui al D.Lgs. 192/2012, nonché dell'art 26 ter comma 1 della L. 98/2013 di conversione con modificazioni del D.L. 69/2013, così come modificato dall'art. 7 comma 1 della Legge 25/02/2016 n.21 di conversione del D.L.n. 210/2015.

Art. 9

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art 116 del medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 10

Per quanto attiene al Subappalto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia e , ove applicabili, ai disposti di cui all'art. 37 c.11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e a quanto previsto dalla D.G.P. n. 293-12088 del 30/03/2010 che qui si richiama.

Art. 11

L'impresa e' obbligata all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (Legge 12.03.1999, n. 68).

Art. 12

Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 13

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni, vigenti in materia, nonche' quant'altro disposto dagli elaborati allegati e richiamati nel presente atto. Si da' atto che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett.e) del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 e s.m.i. per il presente contratto non e' richiesta la documentazione in materia di antimafia.

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'Impresa affidataria.

Tutte le prestazioni contemplate nel presente atto sono soggette ad IVA ed ai

sensi dell'art. 5, comma 2°, e dell'art. 1 lett. B della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 la suesposta scrittura e' soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

L'imposta di bollo sul presente originale informatico è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23.01.2004 ora abrogato da D.M. 17.06.2014 art. 6, su comunicazione n. prot. 022878 rilasciata dall' Agenzia delle Entrate Torino 1 in data 07/02/2013, nella misura di euro 16,00 a foglio, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima All. A al D.P.R. 26/10/1972 n. 642. e s.m.i.

Allegati: A) Nota prot. n. 19584 del 16/02/2016;

B)Nota prot. n. 4508 del 15/01/2016.

I codici fiscali delle parti contraenti sono i seguenti:

- CITTA' METROPOLITANA DI TORINO: 01907990012;
- S.I.C.E.T. S.R.L.: 07018900014.

A seguito dell'apposizione su tale atto - redatto in forma elettronica - della firma digitale da parte dei contraenti, verrà allegato documento informatico firmato digitalmente, ai soli fini della repertoriatura, dal Segretario Generale o da suo sostituto.

Ai sensi e per gli effetti dell' artt. 1341 del Codice Civile, l'operatore economico dichiara di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel presente contratto ed in particolare di approvare espressamente quelle di cui all'art. 7.